

# *La crisi dell'impresa.*

Prof.ssa Emanuela Arezzo  
Corso di Diritto Commerciale

# La crisi dell'impresa

- Situazioni in cui viene meno la capacità di condurre l'attività di impresa con metodo economico: coprire con i ricavi i costi di produzione (ex art. 2082);
- Quando l'attività di impresa genera perdite, non potrà pagare i debiti (i.e. i creditori che l'hanno finanziata)  
→ stato di insolvenza.
- Quali soluzioni:
  1. interrompere l'attività di impresa e tentare di saldare i debiti;
  2. tentare un progetto di risanamento;
  3. Separare l'imprenditore dall'azienda e affidarla ad un nuovo gestore.

# Ragioni della disciplina fallimentare

- Complessità dell'insolvenza dell'imprenditore rispetto a quella del singolo privato;
  - Molto più ampio e frastagliato il ventaglio dei creditori e dei soggetti che si interfacciano (fornitori/distributori);
- Conseguenza → necessità di garantire una procedura **equa** che consenta il soddisfacimento di **tutte** le pretese creditorie;
  - Esigenza che la procedura sia **unitaria**, nel duplice senso di
    - **Collettiva** → tutti i **creditori**;
    - **Universale** → tutti i **debiti** dell'imprenditore e **tutto il patrimonio**.

N.B. da qui il termine “procedure concorsuali”.

- Principio della c.d. **par condicio creditorum**.

# Diversi strumenti a disposizione

La Legge Fallimentare (r.d. 267/42, d.lgs. 5/2006) prevede:

- Fallimento;
- Concordato preventivo;
- Liquidazione coatta amministrativa.

# Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti

Soluzioni che consentono al debitore di negoziare con i creditori soluzioni particolari, evitando il fallimento.

## Vantaggi:

- L'imprenditore sfugge al fallimento (conseguente spossessamento dei beni, estromissione dalla gestione dell'azienda);
- I creditori rinunciano alla totalità del credito, ma fanno che otterranno più di quanto non avrebbero attraverso la procedura fallimentare.

In passato erano formule ammesse solo sotto forma di accordi **stragiudiziali**.

Oggi sono procedure concorsuali che producono **effetti legali**, vincolanti per tutti i creditori

**Oggi:** esigenza di tutelare non solo i creditori, ma anche il **complesso produttivo dell'impresa in crisi;**

- **N.B.** procedure utilizzabili per **prevenire lo stato di insolvenza**, consentendo eventualmente all'imprenditore di mantenerne la gestione.
- Anche la cessione dell'azienda a terzi risulta più vantaggiosa della "svendita" dei singoli cespiti nel fallimento.

# Procedure amministrative

Procedure vigilate dall'autorità amministrativa:

- Liquidazione coatta amministrativa;
- Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

# Presupposti del fallimento

- Presupposto soggettivo:
  - Imprenditore che svolge attività commerciale;
  - imprenditore “non piccolo”;
  - No enti pubblici.
- Presupposto oggettivo:
  - “stato di insolvenza”



# Sullo stato di insolvenza

Art. 5, 2°, l.fall., stabilisce che “lo stato di insolvenza si manifesta con **inadempimenti** o **altri fatti esteriori**, i quali dimostrino che il debitore *non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

- Dato intrinseco → obiettiva impotenza finanziaria;
- Dato estrinseco → fatti esteriori che testimoniano tale impotenza.

N.B. incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni = situazione pregiudizievole vuoi per i creditori, vuoi per la generalità dei terzi.

# Sullo stato di insolvenza: segue

- incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni:
  - L'aggettivo rende possibile distinguere un semplice inadempimento da una situazione di insolvenza.
- Limite quantitativo (art. 15, 9°, L.Fall.):
  - Non si può procedere con la dichiarazione di fallimento se “l'ammontare dei debiti **scaduti e non pagati** [...] è complessivamente **inferiore a euro trentamila**”.



# Gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori

- Esempi: sentenza di condanna a pagare, decreto ingiuntivo, sequestro conservativo, etc.

# Apertura della procedura

- Il fallimento viene dichiarato dal Tribunale civile (sez. speciale “fallimentare”), per:
- Iniziativa privata = ricorso di uno o più creditori:
  - onere di provare l’esistenza del credito;
  - Sussistenza dei presupposti del fallimento;
- Iniziativa pubblica = pubblico ministero;
- Funzione del procedimento = accertare i presupposti del fallimento per emettere sentenza dichiarativa ovvero un decreto di rigetto.

# Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento

- Accertamento costitutivo dello stato di fallito in capo all'imprenditore o alla società;
- **Pubblicazione** (notifica/comunicazione) produce effetti tra le parti;
- **Iscrizione** nel R.I. effetti verso i terzi.

N.B. la sentenza di fallimento contiene **ulteriori provvedimenti ordinatori** necessari alla prosecuzione della procedura stessa:

1. Nomina degli altri organi del fallimento;
2. Intimazione al fallito di depositare la documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale.

# Gli organi della procedura fallimentare

- Tribunale:
  - Dopo la dichiarazione di fallimento resta “investito” della procedura fino al suo termine, potendo:
    - Revocare o sostituire g.d. e c.f.;
    - Dirimere controversie relative alla procedura che non siano di competenza del g.d. (art. 23 l.fall.): es. revocatoria fallimentare.
- Giudice delegato:
- Curatore fallimentare:
- Comitato dei creditori.

# Il giudice delegato

- Giudice delegato: vigila e controlla la regolarità della procedura fallimentare.
- Nomina e revoca il comitato dei creditori;
- Può autorizzare importanti scelte del curatore (es. continuare l'esercizio dell'attività di impresa o affittare l'azienda)
- Decide dei reclami proposti avverso l'operato del curatore e gli atti del comitato dei creditori.

# Il curatore fallimentare

- Il curatore deve possedere particolari requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza (art. 28 l.fall.);
- È nominato dal Tribunale;
- Funzione = amministra il patrimonio fallimentare.
- A tal fine compie “tutte le operazioni della procedura” (art. 30 l.fall.):
  - Stipulare atti di vendita di uno o più cespiti, contratti di affitto di azienda;
  - Legittimato a stare in giudizio per conto della procedura:
    - Azione di responsabilità avverso gli amministratori della società fallita;
    - Azione revocatoria.



# Il comitato dei creditori

- Spesso chiamato ad autorizzare alcune scelte gestorie del curatore (es. piano di liquidazione);
- Composizione = 3 o 5 creditori scelti dal d.g. in modo da rappresentare in maniera adeguata qualità e quantità dei crediti dovuti.
- Poteri = ispettivi (documentazione della procedura), informativi (potere di chiedere notizie al curatore e al fallito).

# Effetti del fallimento: per il fallito

- **Spossessamento:**

La dichiarazione di fallimento priva il fallito “dell'**amministrazione** e della **disponibilità** dei suoi **beni** esistenti alla data di dichiarazione del fallimento” (art. 42 l.fall.).

- Beni = ogni situazione giuridica attiva di cui fosse titolare il fallito.
- Dal deposito della sentenza, i suddetti poteri spetteranno al curatore (art. 31 l.fall.).
- N.B. il debitore fallito risponde con i suoi beni presenti e futuri.

# Effetti del fallimento: per i creditori

N.B. il fallito **non perde la titolarità** dei diritti sui beni, anche se non può disporne.

- Che succede se contravviene a tale divieto?

Art. 44 l. fall. stabilisce che tutti gli atti compiuti dal fallito *successivamente* alla dichiarazione di fallimento sono *inefficaci per i creditori*.

## Segue:

- Una volta aperta la procedura fallimentare i creditori non possono più agire **individualmente**.
  - Ciò nel rispetto della par condicio creditorum;
- Tuttavia: la legge fallimentare riconosce la possibilità che alcuni creditori siano muniti di **legittime cause di prelazione** (pegno, ipoteca, privilegio).
  - Il principio della par condicio creditorum opera **in via relativa**, essendo ben possibile avere **creditori privilegiati**.
  - Sono anche ammessi **creditori subordinati** o **postergati** rispetto ai chirografari.

# Atti pregiudizievoli per i creditori

A tutela dei creditori concorsuali, la legge consente loro di poter **privare di effetti giuridici** taluni atti compiuti dal fallito *precedentemente la dichiarazione di fallimento*, ma quando già sussisteva una situazione di *insolvenza*.

- in alcuni casi, l'inefficacia opera automaticamente:
- es. gli atti a titolo gratuito compiuti nei 2 anni anteriori (es. donazioni);
- I pagamenti anticipati (2 anni anteriori al fall.) di crediti in scadenza nel giorno o successivam. alla dichiarazione di fallimento.